



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 24-08-2015

Oggetto: Imu - Aliquote anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Cipollina Franca	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Del Papa Giuseppe	A
Sacomandi Sandro	P	Sposetti Nicola	P
Speziale Antonina	P	Di Marco Giuseppe	P
Pacifici Antonella	P	Angelini Marta	P
Corradetti Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor D'Egidio Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sulla proposta il Consigliere Speciale;

Viene confermato il prelievo nei termini dello scorso anno con la precisazione dell'aliquota IMU sui terreni agricoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria.

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale.

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi).

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.);
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di euro 15.000 o per rendite non eccedenti 500 euro di valore.

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'Imu è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote.

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,90 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro.

Atteso che:

il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare.

Ricordato che questo Comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	9,7 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,7 per mille
Altri immobili	9,7 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9,7 per mille
Aree edificabili	9,7 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	euro 200,00

Ricordato altresì che questo Comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di euro 186.203,47 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU unilateralmente stimato dallo Stato (non si sa bene ancora con quali parametri) sui terreni agricoli per l'anno 2014.

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2014 ammonta a euro 1.341.030,00, di cui 76.000,00 per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all'esenzione, come dettagliatamente riscontrabile nella tabella sotto riportata:

Imu 2014			
Codice tributo	Descrizione	Quota di..	euro
3912	Abitazione principale e relative pertinenze	Comune	500,00
3913	Imu fabbricati rurali	Comune	0,00
3914	Imu terreni	Comune	76.000,00
3915	Imu terreni	Stato	500,00
3916	Imu aree fabbricabili	Comune	162.000,00
3917	Imu aree fabbricabili	Stato	0,00
3918	Imu altri fabbricati non categoria D	Comune	534.000,00
3919	Imu altri fabbricati non categoria D	Stato	0,00
3923	Imu: interessi da accertamento Comune	Comune	0,00
3924	Imu: sanzioni da accertamento Comune	Comune	30,00
3925	Imu: 7,6%% dei fabbricati gruppo D	Stato	446.000,00
3930	Imu: fabbricati gruppo D quota Comune	Comune	122.000,00
Totale			1.341.030,00

di cui quota Comune		894.530,00
destrarre quota fondo solidarietà		228.000,00
Totale generale arrotondato		670.000,00
Imu convenzionale su terreni agricoli		110.000,00
Totale finale		790.000,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011).

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.09.2014 esecutiva ai sensi di legge.

Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU alcuna fattispecie è stata assimilata ad abitazione principale:

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la volontà dell'Ente, seppure a fronte di ingenti tagli operati dal Governo Centrale, di non operare ulteriori aumenti di tassazione e di aliquote.

Ritenuto inoltre di non dover neppure ritoccare, in aumento, i valori medi di riferimento per le aree fabbricabili e di dover soltanto operare una variazione di assimilazione per i terreni ricadenti in Zona E5, da assimilare (stante la nota del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, protocollo 9.387/2015) alle Zone C3 e non più alle Zone B3 come precedentemente attestato con nota dell'Ufficio Tecnico protocollo 6863/2008, con ciò apportando una modifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2009.

Richiamato:

l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 29.07.2015, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2015, che sarà approvata anche dal Consiglio nella presente seduta, come di seguito riportato:

Abitazione principale e assimilate (escluse categorie A1, A8, A9): 2,5 per mille;

Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;

Abitazione principale e relative pertinenze, solo categorie A1, A8, A9: 0 per mille;

Aree edificabili: 0 per mille;

Terreni agricoli: 0 per mille;

Altri immobili: 0 per mille.

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014.

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	9,7 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,7 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,7 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Aree fabbricabili	9,7 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9,7 per mille
Altri immobili	9,7 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a euro 801.000,00 (di cui 187.000,00 stimati dallo Stato per terreni agricoli), al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, di euro 228.672,31, e della quota di spettanza statale di circa 450.000,00.

Ritenuto di provvedere in merito.

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29.07.2015 con la quale l'organo esecutivo ha deliberato le aliquote Imu per l'anno 2015.

Dato atto che l'organo locale competente a deliberare le aliquote Ici e, dal 2012, le aliquote Imu - è il Consiglio comunale. Infatti, l'articolo 1, comma 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cioè la cosiddetta Finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ed ha attribuito al Consiglio comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote Ici.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con voti FAVOREVOLI 7, CONTRARI 3 (Sposetti, Di Marco , Angelini)

Delibera

1) Approvare, per **l'anno di imposta 2015**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	9,7 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,7 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,7 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Aree fabbricabili	9,7 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9,7 per mille
Altri immobili	9,7 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00

di stimare in euro 801.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 228.67231 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e della quota di spettanza statale sui categoria D. Dare atto che di questi 801.000,00, 187.000,00 sono riferiti a proventi da terreni agricoli.

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 30 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

3) Stante l'urgenza con la seguente votazione: voti a favore 7, contrari 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Esce il Consigliere Saccomandi.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO CONTABILITA' ORDINARIA

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Egidio Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal _____ :

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)